138
X

Consiglio regionale della Puglia
Servizio Assemblea e Assistenza agli Organi

Trasmessa a mezzo PEC – art. 48 d.lgs.82/2005

DD/EC

Sig. Presidente della
V Commissione consiliare

Sig. Presidente della
VI Commissione consiliare

Sezione Affari e studi giuridici
e legislativi
Consiglio regionale

E, p.c. Sig. Presidente
Giunta regionale

Sigg. Presidenti
Gruppi consiliari

CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 10-06-2019
REG. 354

Sigg. Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Segretario generale
Consiglio regionale

Oggetto: "Proposta di legge – Atto 1274/A"

Si trasmette in allegato, per l'esame in sede referente della V e VI Commissione consiliare, in seduta congiunta, copia della proposta di legge a firma dei Consiglieri Colonna, Leo, Santorsola "Norme in materia di sicurezza dei lavori in quota e di prevenzione degli infortuni conseguenti alle cadute dall'alto"

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento interno del Consiglio, del ruolo di coordinamento dei lavori deve intendersi incaricata la V Commissione consiliare in indirizzo.

Per quanto di competenza, la presente è, altresì, inviata alla Sezione affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio per il rilascio della relativa ATN direttamente alla V Commissione.

Lo stesso disegno di legge viene contestualmente trasmesso per conoscenza agli Organi in indirizzo.

Distinti saluti

d'ordine de
il Sig. Presidente
Il Dirigente della Sezione
Assemblea e Commissioni consiliari
(Avv. Anna Rita Delgiudice)

Il Dirigente del Servizio Assemblea e
Assistenza agli organi
(Dott. Domenico De Giosa)

indirizzo: Via Gentile n. 52 - 70124 – Bari, Tel. 0805402062
email: degiosa.domenico@consiglio.puglia.it **pec:** servizio.assemblea@pec.consiglio.puglia.it

Consiglio Regionale della Puglia - CRP - Uscita - UOP_14 - Servizio Assemblea e assistenza agli Organi Prot. n. 20190017272 - 339402|86 - Bari - 06/06/2019 - 15:26

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio... 1264/A ... X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

"Norme in materia di sicurezza dei lavori in quota e di prevenzione degli infortuni conseguenti alle cadute dall'alto"

Relazione illustrativa

La proposta di legge intende dettare disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori impiegati nell'attività edilizia e in quelle accessorie, al fine di garantire maggiore protezione e standard di sicurezza con riferimento, in particolare, alle cadute dall'alto che costituiscono uno dei principali fattori di rischio.

Secondo i dati diffusi nel 2017 dall'INAIL (registrati dal sistema di sorveglianza Infor.MO), le cadute dall'alto rappresentano circa un terzo degli infortuni mortali nei luoghi di lavoro. Nel quinquennio 2008-2012, il settore di attività maggiormente colpito è quello delle costruzioni, con oltre il 56% degli eventi accaduti. Il luogo in cui più frequentemente si verificano le cadute dall'alto è il cantiere (52% degli incidenti). Nel 30,8% dei casi la caduta è avvenuta da tetti o coperture, nel 23% da attrezzature per lavori in quota (ad esempio, scale portatili, trabattelli, ponteggi) e nel 15,9% da parti in quota di edificio (ad esempio terrazzi, parapetti, aperture). Seguono, a distanza, le macchine da sollevamento (5,8%).

La lesione prevalentemente riscontrata nei casi di caduta dall'alto è la frattura (oltre 77%), mentre la sede più interessata è il cranio (53,2%).

Quanto ai fattori di rischio, circa il 40% è riferibile alle modalità operative del lavoratore: un caso su quattro è riferibile ad un errore nelle procedure lavorative che determina la perdita dell'equilibrio. Gli altri fattori sono i dispositivi di protezione individuale (28,6%, con problematiche riferibili al mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale) e l'ambiente. (in particolare, tre casi su cinque, l'assenza di punti di ancoraggio delle "linee vita", di parapetti e di protezioni in quota).

I dati relativi al fattore ambientale (dunque, all'ambiente di lavoro e alle caratteristiche delle strutture) emergono in modo ancor più evidente con particolare riferimento alle cadute per sfondamento di copertura e alle cadute da ponteggi e impalcature fisse. Molte cadute si verificano durante lavori svolti sulle coperture o sulle facciate, in fase di costruzione o durante interventi di manutenzione o installazioni di impianti (antenne, impianti di climatizzazione, pannelli solari, ecc.).

Anche nel territorio della Regione Puglia, ogni anno, si verifica un numero considerevole di infortuni sul lavoro per cadute dall'alto (in primo luogo da tetti, nonché da eventi legati all'utilizzo di scale e opere provvisionali in genere) le cui conseguenze sono spesso mortali o causano gravissime inabilità permanenti. Il settore più a rischio è quello dell'edilizia.

Oltre ai gravi danni all'integrità fisica e morale dei lavoratori, gli infortuni sul lavoro costituiscono anche un rilevante danno all'intero "Sistema Paese". L'Eurispes ha stimato infatti che la riduzione del numero di infortuni sul lavoro genererebbe un risparmio economico che, nell'ipotesi di diminuzione dell'1% del loro numero, sarebbe di 438 milioni di euro (EURISPES, Rapporto Italia 2010).

Un corretto approccio orientato alla prevenzione nei lavori in quota implica una preventiva programmazione delle misure di sicurezza; in particolare è necessaria un'accurata valutazione dei rischi (Documento di Valutazione dei Rischi oppure, nel caso di lavori edili, Piano di Coordinamento e Sicurezza, Piano Operativo di Sicurezza), svolta da personale tecnico qualificato in possesso dei previsti requisiti di legge (RSPP, Datore di lavoro - RSPP, Coordinatore per la progettazione o l'esecuzione di lavori).

Risulta pertanto fondamentale predisporre idonee misure di prevenzione e protezione finalizzate a prevenire i rischi da caduta, come, ad esempio, sistemi di accesso per raggiungere la copertura o le zone di transito sulla stessa, dispositivi di protezione collettiva e individuale contro le cadute dall'alto. Altrettanto importanti sono un'adeguata organizzazione del lavoro e una puntuale formazione ed informazione degli operatori.

La proposta di legge, in coerenza con le disposizioni costituzionali e in linea con le esperienze già consumate in altre regioni, integra e rafforza con maggior chiarezza i contenuti del titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e intende responsabilizzare committenti, datori di lavoro e progettisti in ordine all'adozione di apprestamenti "stabili" per accedere, transitare e lavorare in condizioni di sicurezza su coperture, facciate o aree in quota, al fine di eliminare o almeno ridurre drasticamente il rischio di caduta dall'alto.

Nel dettaglio, dopo la definizione di obiettivi e finalità della legge (art. 1), viene circoscritto l'ambito di applicazione delle sue disposizioni (art. 2), ossia gli interventi di nuova costruzione, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro,

risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (secondo le definizioni di cui all'art. 3 DPR 380/2001), nonché l'installazione o la manutenzione di impianti tecnici, telematici e di produzione di energia e/o calore da fonti rinnovabili, qualora essi riguardino le coperture o le facciate.

I relativi progetti, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali, per un verso prevedono l'applicazione di misure di prevenzione e protezione dirette a evitare i rischi di caduta dall'alto (quali, in particolare, sistemi di ancoraggio permanenti che consentono lo svolgimento di attività in quota sulla copertura, il transito e l'accesso in condizioni di sicurezza), per l'altro sono integrati da un elaborato tecnico della copertura e delle facciate che contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e ogni altra informazione necessaria ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto; l'elaborato è messo a disposizione di coloro che, successivamente alla realizzazione degli interventi, svolgano attività in quota sulla copertura o sulle facciate medesime (art. 3).

La presentazione dell'elaborato costituisce condizione necessaria per il rilascio del titolo autorizzativo o per l'inizio dei lavori (art. 4) e, in caso di mancata redazione, sono previste sanzioni pecuniarie (art. 6).

L'art. 5 impegna la Regione a promuovere attività formative rivolte ai lavoratori, nonché ai soggetti incaricati di assicurare, in sede progettuale ed esecutiva, l'adozione delle misure di sicurezza.

Chiudono la proposta di legge la clausola valutativa (art. 7), le disposizioni di attuazione, con la previsione dell'adozione di un regolamento da parte della Giunta regionale (art. 8), e la norma finanziaria (art. 9), con cui sono stanziate le risorse finalizzate alla realizzazione delle attività previste.

I Consiglieri proponenti:

Vincenzo (Enzo) Colonna

Sebastiano Leo

Domenico Santorsola

PROPOSTA DI LEGGE

"Norme in materia di sicurezza dei lavori in quota e di prevenzione degli infortuni conseguenti alle cadute dall'alto"

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge, nell'ambito delle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi stabiliti dalla legislazione statale, in particolare dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), detta disposizioni sulle misure di prevenzione e protezione da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi, pubblici e privati, riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto e garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 8, ai seguenti interventi edilizi eseguiti su edifici pubblici e privati:
   a) nuove costruzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
   b) interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del DPR 380/2001, che interessino le facciate degli edifici o che comportino il rifacimento, anche parziale, del manto di copertura o per la cui esecuzione sia necessario l'accesso in copertura;
   c) interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *d)* del DPR 380/2001, che interessino le coperture o le facciate;

d) installazione e manutenzione di impianti tecnici, telematici e di produzione di energia e/o calore da fonti rinnovabili, qualora essi riguardino le coperture o le facciate;

e) qualsivoglia intervento che interessi le coperture piane o a falda inclinata di edifici privi di parapetto perimetrale continuo e completo di altezza pari ad almeno un metro;

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) gli interventi che interessino edifici con copertura piana a falda inclinata, che presentino un'altezza alla linea di gronda inferiore o uguale a due metri rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante o che comunque possono essere svolti senza l'accesso in copertura;

b) gli interventi su facciate e su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa vigente;

c) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a novanta giorni.

d) gli interventi che interessino le coperture piane o a falda inclinata di edifici dotati di parapetto perimetrale continuo e completo di altezza pari ad almeno un metro.

3. Le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema di protezione contro le cadute dall'alto realizzati nella misura strettamente necessaria a garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle facciate o sulle coperture in condizioni di sicurezza non sono considerati nelle verifiche di conformità urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile o l'altezza massima delle costruzioni.

Articolo 3

Misure di prevenzione e protezione

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge:

a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui

al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'applicazione di misure di prevenzione e protezione dirette a evitare i rischi di caduta dall'alto, quali, in particolare, sistemi di ancoraggio permanenti che consentono lo svolgimento di attività in quota sulla copertura, il transito e l'accesso in condizioni di sicurezza;

b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura e delle facciate che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e ogni altra informazione necessaria ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8.

2. L'elaborato tecnico di cui al comma 1, lettera b) integra il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quando ne è prevista la redazione, altrimenti costituisce documento autonomo. Esso è aggiornato nell'ipotesi di interventi che determinano modifiche strutturali dell'edificio o che rendano necessarie modifiche riguardanti le misure di prevenzione e protezione contro le cadute dall'alto.
3. L'elaborato tecnico è messo a disposizione di coloro che, successivamente alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, svolgano attività in quota sulla copertura o sulle facciate medesime. A tale adempimento provvede il proprietario dell'immobile o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo. Esso è inoltre aggiornato in occasione di successive modifiche al sistema anticaduta e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile.
4. Nel caso in cui la copertura e le facciate costituiscono parti comuni di immobili in condominio, alla conservazione e all'aggiornamento dell'elaborato tecnico è tenuto, ai sensi dell'articolo 1130, comma 1, punto 8, del codice civile, l'amministratore di condominio, qualora nominato, il quale, alla cessazione dell'incarico, è tenuto alla consegna al nuovo amministratore.
5. L'elaborato tecnico non è soggetto alle procedure previste dal DPR 380/2001 per le costruzioni in zona sismica.

Articolo 4

Improcedibilità dell'istanza di rilascio di titolo abilitativo edilizio

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e delle sanzioni di cui all'articolo 6 della presente legge, la mancata presentazione o l'incompletezza dell'elaborato tecnico di cui all'articolo 3, costituisce condizione ostativa al rilascio del titolo autorizzativo ovvero all'inizio dei lavori.
2. Le segnalazioni certificate presentate ai fini dell'agibilità devono attestare la sussistenza delle misure di prevenzione e protezione adottate ai sensi del precedente articolo 3.

Articolo 5

Azioni di formazione e informazione

1. La Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, promuove, nell'ambito della propria programmazione di settore, la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori, nonché ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza.
2. A tal fine la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua gli standard formativi per la realizzazione delle attività formative nonché le modalità per la raccolta e la comunicazione dei dati relativi agli infortuni per caduta dall'alto nel settore delle costruzioni e delle attività che comportano accesso alle coperture e facciate rilevati dai competenti servizi delle ASL.
3. La Regione, anche con specifici accordi con Ordini e Collegi professionali, associazioni di categoria e soggetti operanti nel settore della comunicazione, promuove iniziative volte ad accrescere la cultura della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare mediante campagne di informazione e comunicazione.

Articolo 6

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale vigente, in caso di mancata redazione dell'elaborato tecnico di cui all'art. 3, si

applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.200,00.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 8 sono disciplinati il procedimento sanzionatorio e l'autorità procedente a irrogare la sanzioni che sono utilizzate per finanziare l'attività formativa e informativa di cui all'articolo 5.

Articolo 7

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge contenente almeno le seguenti informazioni:
   a. l'andamento delle denunce di infortunio per caduta dall'alto nel settore delle costruzioni e delle attività che comportano accesso alle coperture e alle facciate, distinto per provincia e per modalità di accadimento;
   b. le attività formative realizzate, distinte per provincia e per tipologia di soggetti coinvolti con particolare riferimento ai lavoratori e ai progettisti;
   c. le attività formative informative realizzate da Ordini e collegi professionali, associazioni di categoria e soggetti operanti nel settore della comunicazione realizzate sulla base degli accordi di cui all'articolo 5;
   d. la distribuzione per provincia del numero dei controlli sui cantieri effettuati dalle ASL, del loro esito e delle sanzioni erogate;
   e. le criticità e i punti di forza riscontrati nell'attuazione della legge.

Articolo 8

Disposizioni di attuazione

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta il regolamento attuativo della presente legge e in particolare individua definizioni comuni, misure di prevenzione e protezione, con relative prescrizioni tecniche, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, nonché specifica il contenuto e le modalità di presentazione dell'elaborato tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle comunicazioni, segnalazioni e istanze relative agli interventi edilizi presentate successivamente all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo. Nel

caso di interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6 DPR 380/2001, le disposizioni della presente legge si applicano agli interventi edilizi i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del predetto regolamento.

3. I Comuni recepiscono le disposizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo. Nelle more del recepimento e trascorso inutilmente detto termine trovano diretta applicazione le disposizioni della presente legge e del regolamento attuativo di cui al precedente comma 1.

Articolo 9

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge è stanziata la somma di Euro 40 mila, su capitolo di spesa di nuova istituzione "Spese per promuovere la cultura della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro" nell'ambito della Missione 15, Programma 4, con prelevamento sul fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione (Missione 20, Programma 3, Titolo 1, Capitolo 1110070).
2. Le somme introitate dalla Regione a seguito dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono iscritte nel bilancio regionale autonomo, parte entrata, nell'ambito del titolo 3, tipologia 200, con collegamento al capitolo di spesa di cui al comma 1.

I Consiglieri proponenti:

Vincenzo (Enzo) Colonna

Sebastiano Leo

Domenico Santorsola

Relazione Tecnico Finanziaria per la quantificazione degli oneri della PDL: "Norme in materia di sicurezza dei lavori in quota e di prevenzione degli infortuni conseguenti alle cadute dall'alto"

1. Sezione descrittiva

Ambito di intervento. Descrivere sinteticamente gli **obiettivi** della PDL e le finalità della spesa/minore entrata, indicando in quale categoria di **missioni** e **programmi** è inquadrata la medesima.

La presente PDL prevede misure in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in quota da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi di edilizia pubblica e privata riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti e nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'obiettivo è responsabilizzare committenti, datori di lavoro e progettisti in ordine all'adozione di apprestamenti "stabili" per accedere, transitare e lavorare in condizioni di sicurezza su coperture, facciate o aree in quota, al fine di eliminare o almeno ridurre drasticamente il rischio di caduta dall'alto.

L'art. 2 delinea l'ambito di intervento della PDL e disciplina parimenti gli interventi edili che sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma.

L'art. 3 statuisce l'obbligo di redazione dell'elaborato tecnico della copertura e delle facciate ove, tra gli altri, sono indicate le misure di prevenzione e protezione dirette a evitare i rischi di caduta dall'alto, quali, in particolare, sistemi di ancoraggio permanenti che consentono lo svolgimento di attività in quota sulla copertura, il transito e l'accesso in condizioni di sicurezza; la mancata presentazione o l'incompletezza dell'elaborato tecnico costituisce condizione ostativa al rilascio del titolo autorizzativo ovvero all'inizio dei lavori (Art. 4).

L'art. 5 stabilisce che la Regione, nell'ambito della propria programmazione, promuova la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori, nonché ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza; inoltre stabilisce che la Regione promuove iniziative volte ad accrescere la cultura della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare mediante campagne di informazione e comunicazione.

Gli oneri previsti dalla presente PDL (Art. 9) per l'attività di informazione e comunicazione demandata alla Regione sono quantificati in € 40.000,00 su capitolo di spesa di nuova istituzione "Spese per promuovere la cultura della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro" nell'ambito della Missione 15, Programma 4, con prelevamento sul fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione (Missione 20, Programma 3, Titolo 1, Capitolo 1110070).

Le sanzioni irrogate in caso di mancata presentazione dell'elaborato tecnico previste dall'Art. 6 saranno utilizzate anche per finanziare l'attività formativa e informativa di cui all'articolo 5 e trovano allocazione nel bilancio della Regione per la parte delle entrate in un capitolo di entrata di nuova costituzione nell'ambito del titolo 3, tipologia 200, con collegamento al capitolo di spesa di cui al comma 1.

Completano l'articolato della presente PDL l'Art 7 "Clausola valutativa" e l'Art. 8 "Disposizioni di attuazione".

Effetti sul saldo di bilancio. Spuntare la tipologia di effetto sul bilancio **per ciascuna disposizione/articolo/comma** che comporta oneri a carico della Regione.

Articoli	Nuova o maggiore spesa	Minore spesa	Nuova o maggiore entrata	Minore entrata	Neutralità
Art. 5	X				

Settore principale d'intervento e tipologia di beneficiari/destinatari:

- **Settore principale.** Specificare il settore principale oggetto degli interventi previsti dalla PDL, es. edilizia, energia, politiche sociali, PPAA ecc. Dove possibile, si può fare riferimento alle classificazioni delle attività economiche previste nel sistema Ateco 2007.

  - *codice Ateco 41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali*
  - *codice Ateco 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)*
  - *codice Ateco 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione*

- **Effetti su settori contigui.** Spuntare sì se la norma genera effetti su settori contigui e specificare quali.

  Sì [ ] No [X]

- **Tipologia dei beneficiari.** Indicare la/e tipologia/e di beneficiari/destinatari degli interventi previsti dal provvedimento specificando la categoria e quantificando la numerosità dove possibile. Specificare gli articoli e i commi dello schema di provvedimento che individuano le tipologie di beneficiari/destinatari.

  - ***Destinatari esterni all'Amministrazione***. Spuntare sì se i destinatari del provvedimento sono es: imprese, famiglie, persone fisiche ecc.

    Sì [X] No [ ]

    - ***Operatori economici*** (profit e no profit). Specificare i settori economici coinvolti anche in base alla classificazione Ateco, la dimensione degli operatori (es. PMI, Grandi imprese) e la numerosità, specificando gli artt. di riferimento.

      Imprese operanti nei settori individuati dai codici Ateco menzionati

    - ***Cittadini***: (specificare le categorie socio-economiche coinvolte, es. famiglie e/o persone fisiche evidenziando le caratteristiche rilevanti, età, sesso, cittadinanza, reddito ecc., e la numerosità).

  - ***Altre amministrazioni ed enti pubblici.*** Se tra i destinatari del provvedimento vi sono altre PPAA (enti locali, società partecipate, agenzie regionali ecc.) e specificare quali. Sì [ ] No [X]

- ***Destinatari interni all'Amministrazione.*** Spuntare sì se tra i destinatari del provvedimento risultano dipendenti della Regione, specificando area di appartenenza, e/o ente partecipato dalla Regione stessa.

Sì [ ] No [X]

- **Definizione dell'ambito territoriale.** Specificare l'ambito territoriale su cui incide il provvedimento, ad esempio: intero territorio regionale, livello provinciale, ambiti di erogazione dei servizi pubblici per trasporti, rifiuti ecc., distretti socio-sanitari ecc.

Intero territorio regionale

- **Tipologia di strumenti/interventi previsti.** Indicare la/e tipologia/e di **strumenti di policy** previsti dalla PDL specificando gli articoli e i commi che li prevedono, es.: contributi a fondo perduto e/o conto interessi e/o garanzie sul finanziamento, credito di imposta per diminuire gli imballaggi plastici e aumentare il riciclo, voucher per le persone fragili, esenzioni o riduzioni d'imposta ecc.

Articoli	Descrizione intervento
Art. 3	*Misure di prevenzione e protezione*
Art. 5	*Azioni di formazione e informazione*
Art. 6	*Sanzioni*

2. Quantificazione degli oneri (metodologie utilizzate)

- Stima dell'onere finanziario e metodologia di valutazione

In questa sezione fondamentale della relazione si esplicita la procedura e la metodologia seguita nel processo di quantificazione per ciascuna disposizione della PDL, che comporta maggiori oneri/minori entrate a carico della Regione. Le fasi tipiche nelle procedure di stima dell'impatto finanziario di un provvedimento sono:

- Individuazione e descrizione dei dati e dei parametri

  Sono raccolti e sistematizzati i dati e i parametri ritenuti rilevanti per l'ambito d'intervento della proposta di provvedimento.
- Quantificazione dei destinatari dell'intervento

  Quantificazione dei destinatari del provvedimento, anche formulando diverse ipotesi, sulla base dei parametri desumibili dalle fonti informative individuate e tenendo conto delle informazioni indicate nella sezione precedente del RFT.
- Stima dell'impatto finanziario e ipotesi di scenario

  Si esplicita la metodologia di stima seguita (es.: determinazione del costo unitario, costo complessivo ecc.), utilizzando i dati e i parametri suindicati e desunti dalle fonti informative disponibili. È possibile individuare varie ipotesi di scenario (anche peggiorativo) con un diverso orizzonte temporale, funzione dei parametri

utilizzati, entro i quali scegliere quella ritenuta rilevante ai fini della quantificazione dell'onere finanziario (maggiore spesa, minore entrate ecc.).

L'art. 5 comma 3 della presente PDL prevede che la Regione, anche con specifici accordi con Ordini e Collegi professionali, associazioni di categoria e soggetti operanti nel settore della comunicazione, promuova iniziative volte ad accrescere la cultura della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare mediante campagne di informazione e comunicazione.

Al fine di stimare gli oneri connessi a tali attività informative e comunicative si è ipotizzato che vengano organizzati su tutto il territorio regionale dei cicli di seminari rivolti agli operatori (datori di lavoro, responsabili della sicurezza ed operatori in genere) del settore edilizio e dell'impiantistica con l'obiettivo di diffondere le best practices sulla sicurezza nei luoghi di lavoro "in quota".

Si è ipotizzato che i seminari vengano organizzati nei sei capoluoghi di provincia della regione per n. 4 volte all'anno (n. 1 seminario ogni trimestre) della durata di 25 ore ciascuno (5 incontri a seminario da 5 ore ciascuno).

Per ciascun capoluogo di provincia si ipotizza che vengano svolte complessivamente n. 100 ore di seminario all'anno (n. 4 seminari x n. 25 ore per ciascun seminario = n. 100 ore complessive all'anno).

Si sono ipotizzati i seguenti costi unitari:

- *costo orario docente/relatore € 30;*
- *costo orario aula meeting per n. 100/150 unità € 35.*

Pertanto, per n. 1 seminario di 25 ore il costo totale per ipotesi è calcolato in € 1.625 [(€ 30 + € 35) x n. 25 ore = € 1.625].

Il costo complessivo stimato annuo per n. 4 seminari in ciascuno dei n. 6 capoluoghi di provincia è così determinato:

n. 6 capoluoghi x n. 4 seminari in ciascun capoluogo di provincia = n. 24 seminari

n. 24 seminari x € 1.625 (costo stimato di ciascun seminario) = € 39.000 (costo complessivo).

Pertanto, gli oneri finanziari previsti dalla presente PDL di cui all'art. 5 comma 3, sono stimati in € 39.000 ed arrotondati all'importo complessivo di € 40.000.

- **Effetti finanziari su altre pubbliche amministrazioni.** Se sì specificare le PPAA coinvolte e quantificare l'onere, esplicitando la metodologia seguita). Sì [ ] No [X]

- **Fonti informative utilizzate.** Indicare in modo esauriente le fonti dei dati e dei parametri utilizzati per la quantificazione dei destinatati e dell'onere di cui al primo punto della presente sezione.

- **Analisi della natura dell'onere.** Da spuntare **per ciascuna disposizione/articolo** con oneri a carico della Regione.

	Natura dell'onere[1]				Durata della spesa[2]		
Articoli	Maggiore spesa corrente	Maggiore spesa in conto capitale[3]	Minore entrata corrente	Minore entrata in conto capitale	*Una tantum*	Permanente entro il triennio[4]	Permanente oltre il triennio[5]
Art. 5	X				X		

- **Tabella di riepilogo oneri finanziari.** Nella tabella riepilogativa degli oneri recati dalla PDL si indica l'importo stimato dell'effetto finanziario complessivo della norma, specificando l'articolazione temporale (anno t+1, anno t+2, anno t+3 e onere a regime).

	T+1	T+2	T+3	A regime
Onere finanziario	€ 40.000			

- **Indicazione degli "effetti potenziali".** In questa sezione possono essere riportati eventuali indicatori rilevanti per il monitoraggio degli effetti della proposta di provvedimento. Inoltre, è possibile descrivere gli effetti dell'intervento, anche in termini di esternalità positive o negative, a prescindere dall'onere finanziario a carico della Regione. Pertanto, in questa sezione potrebbero essere analizzati i cosiddetti effetti diretti e indiretti.

  Valutazione degli effetti diretti e indiretti automatici

  Gli effetti automatici (positivi o negativi) sono quelli immediatamente previsti dalla disposizione; della stessa natura sono gli effetti indiretti automatici (in genere di segno opposto), che possono essere considerati nella valutazione dell'impatto.

  Analisi degli effetti indiretti non automatici

---

[1] Tra le tipologie di onere, potrebbe essere rilevante prevedere anche "Mutui e prestiti" e "Partite di giro".
[2] Per entrate e spese "ricorrenti" indicare nella sezione coperture finanziarie l'onere per ciascun anno del bilancio pluriennale e l'onere a regime se continuativo.
[3] Per le spese in conto capitale relative alla realizzazione di opere specificare la distinzione tra progettazione e realizzazione.
[4] Ovvero spesa continuativa o ricorrente entro il triennio.
[5] Ovvero spesa continuativa o ricorrente oltre il triennio.

Nel caso in cui il provvedimento preveda effetti indiretti connessi alla modificazione dei comportamenti dei destinatari (ad esempio incentivi a settori produttivi specifici) sarebbe utile che la RTF contenesse una valutazione dell'impatto della misura e del possibile effetto di sostituzione su settori contigui. In questo modo si rende possibile una più attenta valutazione degli effetti sul bilancio regionale.

3. Copertura finanziaria

- **Copertura finanziaria**

Norma finanziaria	*Art. 9*

[X] Utilizzo degli **accantonamenti iscritti nei fondi speciali** destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi, che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie.

Importo

[ ] **Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa** previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa *(specificare i parametri utilizzati).*

Importo

Parametri

[ ] **Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa.**

Importo

[ ] Modificazioni legislative che comportino **nuove o maggiori entrate.**

Importo

- **Durata dell'onere:**

16/

- oneri a carico esclusivamente dell'esercizio in corso; [X]
- oneri previsti anche a carico degli esercizi futuri; [ ]
- rinvio ai successivi bilanci in quanto la proposta comporta oneri soltanto a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa; [ ]
- presenza della "clausola di neutralità finanziaria": [ ]
  - motivazione dell'assenza di oneri aggiuntivi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Trasmesso alla V e VI cong. **Commissione**
Consiliare il 06/06/2019